



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 19/10 del 21.6.2022**

**Direttive per le Zone di Addestramento per i Cani (ZAC) e per le gare degli stessi.**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 1 – Istituzione ZAC**

1. Le Province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, autorizzano, in conformità alla seguente direttiva, l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione di Zone di Addestramento per Cani e per le gare degli stessi (ZAC), nonché i periodi in cui all'interno delle stesse sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia.
2. L'estensione complessiva delle ZAC permanenti deve essere contenuta nella percentuale del 1% del territorio agro-silvo-pastorale regionale. Al fine di pianificare e programmare la gestione faunistico venatoria del territorio Provinciale si applicherà il limite del 1% anche su base Provinciale o di Città Metropolitana.
3. Nella percentuale di cui al precedente comma, non rientrano le zone cinofile all'interno delle AFV (Aziende Faunistico Venatorie) e le zone addestramento cani e gare cinofile all'interno delle Aziende Agroturistico Venatorie.

### **Art. 2 – Classificazione delle ZAC**

1. Le ZAC possono essere di due tipi: Permanenti e Temporanee.
2. Le **ZAC Permanenti** possono essere:
  - a. **P.A** all'interno delle quali sono autorizzati l'addestramento, l'allenamento, le gare, le prove dei cani su selvaggina naturale senza abbattimento del selvatico.
  - b. **P.B** all'interno delle quali sono autorizzati l'addestramento, l'allenamento, le gare, le prove dei cani con facoltà di abbattimento esclusivamente su fauna selvatica autoctona certificata proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento regolarmente autorizzati. Non è ammessa l'immissione di forme alloctone né di ibridi.
3. Le **ZAC Temporanee** possono essere:
  - a. **T.A** all'interno delle quali sono autorizzate le gare e le prove dei cani su selvaggina naturale senza abbattimento del selvatico.
  - b. **T.B** all'interno delle quali sono autorizzati l'addestramento, l'allenamento le gare e le prove dei cani da caccia con facoltà di abbattimento esclusivamente su fauna selvatica autoctona certificata proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento regolarmente autorizzati. Non è ammessa l'immissione di forme alloctone né di ibridi.

### **Art. 3 – Autorizzazione**

1. Per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione i soggetti di cui al precedente art. 1, devono presentare alla Provincia apposita istanza, in bollo su modulistica predisposta da queste ultime corredata da:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- cartografia in scala 1:10.000 o superiore fino alla scala 1:1000, del perimetro della zona che si intende istituire, stralcio cartografia IGM 1:25.000 con l'indicazione della distanza della ZAC dai confini degli eventuali Istituti di Protezione Faunistica (Oasi o ZRC) o Parchi Naturali Regionali e Nazionali o da altre ZAC;
- stralcio cartografia catastale, in scala adeguata, con individuazione dei mappali oggetto di verifica;
- shapefile dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione (solo PA e PB);
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. dei proprietari e/o conduttori e/o usufruttuari dei fondi che dovranno contenere:
  - 1) dati anagrafici dell'interessato;
  - 2) il codice fiscale;
  - 3) le indicazioni catastali (foglio, mappale e superficie) del terreno da vincolare;
  - 4) dichiarazione sulla sussistenza di un titolo valido di proprietà, conduzione, usufrutto o altro diritto reale sul fondo;
  - 5) assenso scritto, alla costituenda ZAC rilasciato dagli aventi titolo qualora il richiedente sia soggetto diverso.

Nelle zone per l'esercizio della caccia autogestita, potranno essere autorizzate ZAC Temporanee e l'assenso dei proprietari alla costituzione potrà essere certificata dal presidente pro-tempore, attraverso dichiarazione resa ai sensi e nelle forme previste dal DPR n. 445/2000.

2. Il provvedimento Provinciale di istituzione della ZAC sarà trasmesso, ai comuni competenti per l'affissione all'albo pretorio, per almeno 15 giorni, e per conoscenza all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente ed al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA).
3. Le autorizzazioni delle ZAC Permanenti potranno essere rilasciate per un periodo di tempo pari a un massimo di 5 anni e saranno suscettibili di rinnovo su istanza dei titolari presentata sei mesi prima della scadenza naturale, oppure tre mesi nel caso di rinnovo senza variazioni.
4. Le ZAC Permanenti autorizzate potranno subire eventuali modifiche o riperimetrazioni su richiesta motivata dei titolari alla quale dovranno allegare la nuova documentazione di cui al presente articolo.
5. Le prove nelle zone temporanee devono essere regolarmente autorizzate dalla Provincia, nel rispetto dei regolamenti ENCI e devono pervenire alla stessa, pena il non accoglimento, almeno un mese prima dell'effettuazione delle stesse.
6. Nel caso di rinnovo senza alcuna variazione rispetto a quanto precedentemente autorizzato la documentazione di cui al comma 1 sarà sostituita da una autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 dal richiedente che attesti che nulla è cambiato.

#### **Art. 4 – Superfici e distanze ZAC senza abbattimento del selvatico (T.A e P.A)**

1. Le zone tipo **T.A** e **P.A**:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- possono essere contigue tra loro ed a Istituti di Protezione Faunistica (Oasi o ZRC) o Parchi Naturali Regionali e Nazionali;
  - non possono essere contigue alle zone tipo **TB** e **PB**;
  - le **TA** possono essere istituite su una superficie che verrà valutata caso per caso (anche nell'ordine del migliaio di ettari) in funzione del programma inoltrato dai richiedenti. Le **PA** possono essere istituite su una superficie massima di 250 ettari.
2. Nelle zone di tipo **TA** e **PA** l'addestramento, l'allenamento, le gare e le prove cinofile non sono consentite nel periodo 1° aprile – 31 luglio di ogni anno. Negli altri periodi le prove cinofile potranno svolgersi nel periodo temporale tra il sorgere del sole ed il tramonto.
- In caso di organizzazione di prove cinofile di valenza regionale nazionale e/o internazionale, o altre manifestazioni di rilevante importanza organizzate dai soggetti di cui all'art. 1, le competenti province potranno concedere autorizzazioni in deroga, in via del tutto eccezionale, anche nel periodo 1° aprile 31 luglio, per massimo una prova nel territorio provinciale della durata di non più di cinque giornate per ogni singola prova, purché non ricadenti nello stesso territorio sulla sola specie cinghiale con cani appartenenti al gruppo 6 della classificazione ENCI.
3. Le prove cinofile nelle ZAC di tipo **TA** a carattere locale–regionale–nazionale o internazionale riservate a cani da ferma o da seguita, fermo restando il divieto di abbattimento e l'uso temporaneo dei relativi territori, possono essere autorizzati dalla Provincia ai soggetti di cui all'art. 1, anche nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle aree demaniali, previa intesa con gli enti gestori. Si potranno rilasciare, per la stessa Zona Temporanea, nel corso dell'anno, autorizzazioni per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Provincia con un preavviso di almeno 30 giorni, indicando la località in cui si svolgeranno le gare, il programma delle stesse (data, orari, tipo di manifestazione, cartografia dell'area in scala almeno 1:10.000 o superiore e ogni altro elemento utile).

#### **Art. 5 – Superfici e distanze ZAC con abbattimento (T.B e P.B)**

1. Le zone tipo **T.B** e **P.B**:
- non possono essere contigue a Istituti di Protezione Faunistica (Oasi o ZRC) o Parchi Naturali Regionali e Nazionali e devono distare da questi istituti e tra esse almeno 1000 metri. Analogamente le Province dovranno rispettare detto limite di distanza dalle ZAC autorizzate all'atto di istituzione delle Oasi e delle ZRC. Sono fatte salve da detto obbligo:
    - i. Le ZAC autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, anche per i successivi rinnovi;
    - ii. Le Oasi di Protezione e le ZRC istituite prima dell'entrata in vigore della presente direttiva anche per i successivi rinnovi o proroghe;
  - la superficie massima non può essere superiore ai 100 ettari;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- nel caso di zone istituite per l'addestramento di cani da seguita su cinghiale queste dovranno essere provviste di recinzione, realizzate secondo i provvedimenti emanati e le modalità prescritte dalle autorità competenti, ai fini del contenimento di eventuali epidemie in atto. Tale recinzione dovrà comunque essere formata da rete metallica idonea (elettrosaldata, romboidale, etc.) che abbia almeno 30 cm interrati ed almeno 1,5 m fuori terra, salvo presenza di manufatti (quali muri a secco), che comunque garantiscano l'altezza di 1.5 m. I cinghiali immessi dovranno provenire da allevamenti regolarmente autorizzati che garantiscano lo status sanitario e genetico degli animali. Nei recinti è consentita esclusivamente la presenza di cinghiali dello stesso sesso.
2. La Provincia ed il CFVA potranno fare controlli al perimetro degli istituti, al registro di carico e scarico degli animali, al certificato di provenienza degli stessi. Una volta accertate violazioni gravi quali la mancanza del certificato di provenienza o non vi siano riscontri tra il certificato di provenienza ed il registro di carico-scarico, l'amministrazione Provinciale potrà revocare l'autorizzazione o sospenderla momentaneamente.
3. Per l'istituzione di zone temporanee **T.B**:
- si potranno rilasciare, per la stessa Zona, nel corso dell'anno, autorizzazioni per un periodo complessivo non superiore a 30 giorni;
  - la richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Provincia con un preavviso di almeno 30 giorni, indicando la località in cui si svolgeranno le gare, il programma delle stesse (data, orari, tipo di manifestazione, fauna rilasciata per le gare, cartografia in scala 1:10.000 o superiore fino alla scala 1:1000, del perimetro della zona che si intende istituire, stralcio cartografia IGM in scala 1:25.000, stralcio cartografia catastale);
  - le attività potranno essere effettuate tutti i giorni dal sorgere del sole al tramonto con esclusione del periodo compreso tra il 1° aprile al 31 luglio di ogni anno. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del presente Regolamento.

#### **Art. 6 – Zone Permanenti di tipo P.A e P.B**

1. Il titolare dell'autorizzazione delle zone di tipo P.A e P.B è tenuto a predisporre un programma annuale d'utilizzo della zona cinofila in gestione che deve indicare:
- il calendario delle prove e degli allenamenti previsti nel corso dell'anno successivo; misure atte a prevenire i danni che potrebbero derivare dall'attività cinotecnica.
2. Il programma annuale d'utilizzo di una zona cinofila deve essere trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno alla Provincia competente per territorio, contestualmente ad una relazione consuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla modifica del programma qualora la Provincia, a mezzo di apposita comunicazione scritta inviata entro il 30° giorno dal ricevimento del documento, rilevi eventuali elementi ostativi tecnico-giuridici; in assenza di rilievi entro il termine temporale testé indicato il programma si intende tacitamente approvato.
3. Le variazioni al programma sono ammesse previa comunicazione alla Provincia di competenza per sopraggiunte cause di forza maggiore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Il calendario delle prove e delle modalità di allenamento, addestramento ed i turni d'accesso ai cani in ciascuna zona devono essere pubblicizzati a cura del gestore titolare dell'autorizzazione.

#### **Art. 7 – Danni arrecati da fauna selvatica nelle ZAC**

1. Nelle ZAC permanenti il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, naturale ed immessa e dalle manifestazioni cinofile alle produzioni agricole e zootecniche sono a carico del soggetto gestore così come previsto dall'art 59 della L.R. 23/1998 e dal regolamento regionale di attuazione.
2. Nelle ZAC Temporanee eventuali danni arrecati dalle manifestazioni cinofile sono a carico del Titolare dell'autorizzazione.

#### **Art. 8 – Vigilanza**

1. La vigilanza sul funzionamento delle ZAC e sulla loro attività è affidata ai soggetti indicati dall'art 72 della L.R. n. 23/1998.

#### **Art. 9 – Modalità di accesso**

1. L'attività di allenamento, addestramento e di prova dei cani da caccia nelle ZAC può essere subordinata al pagamento di una quota d'iscrizione al soggetto titolare della gestione della zona cinofila.
2. L'utilizzo delle zone è comunque subordinato al possesso di un apposito permesso scritto rilasciato dal gestore, da esibire durante i controlli disposti dagli agenti alla vigilanza.
3. Il titolare dell'autorizzazione può dotarsi di apposito regolamento interno che disciplini le modalità di accesso alla zona in funzione dell'allenamento, addestramento e delle prove per cani da caccia.
4. Per l'esercizio delle attività previste (allenamento, addestramento e prove dei cani da caccia) è necessario il possesso di un'adeguata copertura assicurativa.
5. I soggetti che intendono avvalersi delle facoltà di abbattimento nelle zone P.B e T.B devono essere in possesso di licenza di porto di fucile in corso di validità e della relativa assicurazione.
6. Nelle zone PA e TA non è consentito il porto dell'arma.

#### **Art. 10 – Direttori di campo**

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione della zona cinofila, per lo svolgimento delle prove con abbattimento previste dal presente regolamento, di provvedere alla nomina di uno o più "Direttori di campo" dandone comunicazione alla Provincia e agli uffici territoriali del CFVA.
2. I "Direttori di campo" devono garantire il regolare svolgimento delle prove cinofile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il loro giudizio, durante l'espletamento delle prove, circa la durata, l'inizio ed il termine del turno di gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all'accesso dei cinofili, è insindacabile.

Ogni variazione ai nominativi dei "Direttori di campo" deve essere tempestivamente comunicata agli Enti competenti.

### Art. 11 – Disciplina delle attività nella ZAC

All'interno delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare cinofile non è consentita l'attività venatoria.

Lo svolgimento dell'attività cinofila, anche con facoltà di sparo, su fauna selvatica autoctona proveniente da allevamenti regolarmente autorizzati nel territorio regionale è subordinato alle seguenti disposizioni:

- tenuta di apposito registro di carico e scarico, opportunamente vidimato dalla Provincia competente, nel quale dovranno essere riportati rispettivamente:
  - a) *carico*: il numero degli animali acquistati, la data e la loro provenienza con l'indicazione del titolare dell'allevamento;
  - b) *scarico*: la data di immissione degli animali nel territorio di pertinenza della Z.A.C. da segnare a fine giornata unitamente al numero degli animali immessi;
- per le manifestazioni deve essere data comunicazione, entro e non oltre il 5° giorno antecedente le stesse, agli uffici territoriali del Corpo Forestale e di V.A.;
- nelle zone **TB** e **PB** sono ammessi cacciatori in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi. I fucili devono essere tenuti scarichi ed in custodia fino al momento di ingresso al turno di gara o di prova ed al termine del turno di gara o di prova i fucili devono essere nuovamente scaricati e riposti in custodia;
- nel caso in cui il cacciatore venga coadiuvato da uno o più assistenti, questi possono non essere in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi;
- nelle prove per cani da ferma può operare contemporaneamente un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- nelle prove per cani da seguita può, parimenti, operare un numero di cani e di cacciatori per ogni turno prefissato e opportunamente pubblicizzato;
- gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminate dal "Direttore di campo" con il cane al guinzaglio;
- i cacciatori possono sparare solo all'interno del perimetro della zona cinofila;
- la fauna selvatica d'allevamento alzata o sia fatta frullare dai cani che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta; ne è pertanto vietato l'inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- la fauna selvatica (d'allevamento) colpita all'interno della zona, che cada al di fuori della zona stessa, può essere recuperata dal cacciatore con l'ausilio del cane al guinzaglio, sotto il controllo del "Direttore di campo" o suo incaricato, con arma scarica e in custodia;
- il "Direttore di campo" può sostituire la fauna selvatica d'allevamento che non dovesse "alzarsi" o "frullare";
- il cane che durante la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal "Direttore di campo";
- la fauna selvatica d'allevamento impiegata per le prove cinofile deve essere di legittima e verificabile provenienza e accompagnata dalla documentazione sanitaria rilasciata dai servizi veterinari all'allevamento di provenienza verificabili nella zona di destinazione da parte delle autorità sanitarie competenti: tali condizioni devono essere sempre dimostrabili con regolare documentazione;
- tutti gli esemplari di fauna selvatica (d'allevamento) immessi sul territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni regolarmente numerati;
- la fauna selvatica d'allevamento abbattuta durante le prove appartiene al cacciatore conduttore e non può essere commercializzata;
- è fatto divieto sottoporre ogni esemplare di fauna selvatica a maltrattamenti e sevizie.

#### **Art. 12 – Tabellazione ZAC Permanenti**

1. Ciascuna zona di tipo **permanente** deve essere delimitata da apposite tabelle perimetrali ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 23/1998, esenti da tasse, recanti le scritte: "PROVINCIA DI ..... – Zona Permanente di Allenamento e Addestramento Cani tipo P.....– articolo 38 L.R. n. 23/1998 – Ingresso Vietato ai non Autorizzati, Divieto di Caccia", che devono essere rimosse alla scadenza dell'autorizzazione. Sotto la propria responsabilità, il richiedente l'autorizzazione dovrà comunque fare quanto necessario a garantire l'informazione in merito allo svolgersi delle attività e l'assoluta interdizione degli spazi ai soggetti non formati ed autorizzati.
2. La collocazione, la manutenzione e la rimozione delle tabelle sopra menzionate è a carico del titolare della/e zona/e cinofila/e interessata/e.
3. Le Tabelle devono essere posizionate in modo tale che siano visibili da ogni punto d'accesso e che, da ogni tabella, siano visibili di norma le due contigue.

#### **Art. 13 – Tabellazione ZAC Temporanee**

1. Il richiedente l'autorizzazione dovrà fare quanto necessario a garantire l'informazione in merito allo svolgersi delle attività e l'assoluta interdizione degli spazi ai soggetti non formati ed autorizzati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### **Art. 14 – Disposizioni finali**

1. La Provincia può dotarsi di apposito regolamento che disciplini in modo approfondito, sulla base del presente regolamento, la materia.
2. Nelle zone di tipo **P.A.**, anche su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'ente preposto potrà effettuare catture di fauna selvatica da destinarsi al ripopolamento di altri istituti faunistico-venatori pubblici Provinciali.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia, nonché al "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" dell'ISPRA.
4. Al fine del rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 357/1997, i soggetti che chiedono l'autorizzazione a gestire ZAC a carattere permanente o a carattere temporaneo, ricadenti in tutto o in parte nei Siti appartenenti alla rete Natura 2000, devono acquisire la preventiva valutazione di incidenza.
5. Nelle ZPS è vietata la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampiamiento di quelle esistenti (Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)", Art. 5, comma i).

#### **Art. 15**

1. La Provincia in caso di inadempienza ed inosservanza delle norme contenute nella presente direttiva e nelle vigenti disposizioni di legge, può procedere alla sospensione o alla revoca definitiva della concessione.

#### **Art. 16**

1. L'inosservanza alle presenti disposizioni è sanzionata in conformità alla normativa vigente in materia.